

UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
PIAZZA DEL MERATO N.1 – 00060 – SACROFANO (RM)

Ente Pubblico con Personalità giuridica di Diritto Privato (L.24.11.2017 n. 168)

STATUTO UNIVERSITARIO

APPROVATO CON DELIBERA N. 1 DEL 18 Febbraio 2021

TITOLO I

CAPO I

NATURA GIURIDICA E STATUTO

- 1) L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano è un Ente con personalità giuridica di diritto privato, secondo le previsioni dell'art.1, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 168.
- 2) L'ordinamento giuridico autonomo dell'Ente garantisce ai Soci, così come individuati nei successivi artt. 11) e 12), l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa per la gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva riguardanti i terreni di demanio civico a cat. "A " e a Cat. "B" identificati nell'elenco annesso al Regolamento del presente Statuto. I soci esprimono attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto, dai regolamenti che lo attuano e dalla Legge.
- 3) Il dominio collettivo della "Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano" di durata illimitata (di seguito denominato "U.P.B."), costituitasi ai sensi dell'art. 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato Pontificio, gestisce per i propri Soci il demanio civico come identificato dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal R.D.L. 26 febbraio 1928 n. 332; essa è dotata di potere di autonormazione per l'amministrazione sia soggettiva che oggettiva, sia vincolata che discrezionale, nonché di potere di gestione della proprietà collettiva su base territoriale, come patrimonio naturale, economico e culturale. Il potere autonormativo dell'Università Possidenti di Bestiame di

Sacrofano trova espressione nel presente Statuto, sulla base di quanto previsto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 168. Il godimento e l'amministrazione di detti beni da parte dei propri Soci è altresì garantito dall'art. 59 del richiamato R.D.L. 332/1928.

- 4) Lo Statuto, liberamente formato dagli organi elettivi e, successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci, costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale dell'Amministrazione, ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi di legalità, trasparenza e buon andamento.
- 5) Le funzioni degli Organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai suoi Regolamenti.

FINALITA' E BENI DELL'ENTE

- 6) L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano, fondata nell'anno 1704, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare ai soci dell'Ente l'esercizio dei diritti loro spettanti sui terreni d'uso civico, ai sensi e per gli effetti della L.16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
 - b) promuovere lo sviluppo della zootecnia e delle colture agrarie, allo scopo di migliorare la qualità dei pascoli;
 - c) di amministrare i beni di proprietà dell'Ente secondo le norme della L.16 giugno 1927, n. 1766 e della L. 8 giugno 1990, n. 142 e s.m. e i..
- 7) L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano ha sede legale in Sacrofano, Piazza del Mercato n.1. L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano ha per proprio stemma

l'effigie delle teste di un bue di razza maremmana e di un cavallo, al centro di un serto di alloro con sfondo rigato.

- 8) L'Ente, nell'esercizio dei compiti istituzionali:
- a) cura gli interessi zootecnici, agricoli e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici del proprio patrimonio;
 - b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico dei propri Soci, garantendo la partecipazione degli stessi alle scelte politiche e all'attività amministrativa;
 - c) nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con il Comune di Sacrofano, con l'Area Metropolitana di Roma Capitale, con la Regione Lazio e con gli altri Enti istituzionali dello Stato, attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo e zootecnico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio.
- 9) I terreni d'uso civico costituenti il patrimonio dell'Ente, sono aperti all'uso da parte di tutti i cittadini Soci dell'Ente, in conformità con le vigenti disposizioni di legge e della destinazione risultante dalla classificazione a categoria secondo il disposto della L.16 giugno 1927, n. 1766.
- Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo sono stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto e dal Regolamento di fida pascolo.
- Gli animali ammessi al pascolo sono esclusivamente quelli di specie Bovina ed Equina.
- Può essere attuata la "sclassificazione" dei terreni, secondo le procedure di legge.

10) L'Ente ha diritto di percepire i corrispettivi in denaro derivanti dall'utilizzo dei propri beni, sia da parte dei Soci, sia da parte dei privati.

L'utilizzo di detti beni deve essere effettuato in armonia con il disposto della L.16 giugno 1927, n. 1766.

Gli eventuali sopravvanzi di gestione devono essere utilizzati:

- a) per l'affrancazione di canoni a sensi passivi;
- b) per l'esecuzione di opere durature e permanenti di bonifica nell'interesse della collettività e per lo sviluppo del territorio;
- c) per la conservazione e il mantenimento del patrimonio dell'Ente risultante dall'inventario redatto di anno in anno;
- d) per la realizzazione di una sede Universitaria, quando ciò sarà possibile.

CAPO II

DEI SOCI

11) Hanno diritto di far parte dell'Ente e perciò di essere iscritti alla lista dei Soci, tutte le persone *sui juris* maggiori di età allevatori di capi di bestiame della specie bovina, residenti nel Comune di Sacrofano da almeno dieci anni, che siano proprietari di almeno due capi ammissibili a fida pascolo e rispondenti alle prescrizioni previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia Veterinaria).

12) Sono Soci di diritto i discendenti degli antichi fondatori dell'Ente residenti o domiciliati nel comune di Sacrofano a loro richiesta.

13) Sono sospesi dalla qualifica di Socio e dal diritto di Utenza:
a) i Soci debitori costituiti legalmente in mora, finché non abbiano saldato il loro debito;

- b) i Soci che non abbiano più la residenza nel Comune di Sacrofano finché non vi abbiano fatto ritorno.
- c) I Soci per i quali siano stati accertati atti di danneggiamento del patrimonio dell'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano, finché non vi abbiano posto riparo;

CAPO III

DELLA LISTA DEI SOCI

- 14) La lista dei Soci deve indicare in ordine alfabetico nome, cognome e data di nascita di ciascun Socio. Detta lista è permanentemente visibile a chiunque in qualunque epoca dell'anno e non può essere modificata se non in base alla revisione annuale.
- 15) Nel mese di dicembre di ogni anno il Consiglio provvede d'ufficio alla revisione della lista dei Soci. In occasione della revisione il Consiglio, d'ufficio o su reclamo degli interessati, potrà operare anche le cancellazioni, se ed in quanto fondate.
- 16) Le nuove iscrizioni saranno eseguite su domanda degli interessati. Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in esame nell'anno successivo.
- 17) Le decisioni del Consiglio in merito ad iscrizioni e cancellazioni saranno notificate agli interessati non più tardi del 30 dicembre di ciascun anno, mediante pubblicazione nell'albo pretorio elettronico, affissione all'albo pretorio dell'Ente e comunicazione scritta.

- 18) Contro le decisioni del Consiglio è ammesso il ricorso ai competenti Organi Regionali e al Tribunale Ordinario e al Commissario per gli Usi Civici ove competente nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica della decisione consigliare o dalla avvenuta presa conoscenza mediante affissione all'albo pretorio.
- 19) I soci eleggono il Presidente ed il Consiglio composto da quattro membri con le modalità previste dal presente Statuto. Possono far parte del Consiglio i Soci regolarmente iscritti, che non abbiano riportato condanne definitive a pena detentiva maggiore di due anni per delitti non colposi e che non abbiano interesse alcuno con l'Ente. Decadono di pieno diritto dalla carica di membri del Consiglio coloro che, anche per cause sopraggiunte, perdano i requisiti previsti dall'art. 11.

CAPO IV

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 20) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti nella lista che risulta per ultima approvata. Spetta anche all'Assemblea dei Soci esprimere il proprio parere sui fatti più importanti per la vita dell'Ente.

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta all'anno ed entro il mese di Agosto per la relazione del Consiglio di Amministrazione e per le direttive generali dell'attività dell'Ente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e necessario o, quando ne facciano richiesta metà più uno dei Soci iscritti alla lista di cui all'art. 11 e seguenti del presente Statuto, ovvero un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso pubblico da pubblicare nell'albo pretorio elettronico e da affiggere all'albo pretorio dell'Ente almeno dieci giorni prima della convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'assemblea, nonché degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci iscritti alla lista di cui al precedente art. 11 e seguenti; trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida con qualunque numero di partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ogni Socio ha diritto a un voto.

Tutte le deliberazioni, salvo che l'Assemblea stessa non decida all'unanimità di procedere alla decisione per acclamazione, debbono essere prese a scrutinio segreto.

21) L'Assemblea delibera in materia di:

- a) soppressione dell'Ente a norma dell'art. 25 della L.16 giugno 1927, n. 1766;
- b) agli acquisti ed all'accettazione di lasciti, donazioni, etc.;
- c) ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, transazioni su diritti immobiliari;
- d) alle modifiche dello Statuto e del Regolamento per le sole parti relative all'uso del patrimonio dell'Ente.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

- 22) Sono Organi dell'Ente:
- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
 - b) IL CONSIGLIO;
 - c) IL PRESIDENTE;
 - d) IL COMITATO ESECUTIVO;
 - e) IL COMITATO DEI REVISORI.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

- 23) L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci dell'Ente iscritti nella lista che risulta per ultima approvata. L'Assemblea procede all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e dell'Ente) con le modalità previste dal presente Statuto.

IL CONSIGLIO

- 24) Il Consiglio dell'Università Possidenti di Bestiame è composto dal Presidente e da quattro membri consiglieri e dura in carica cinque anni.
Per le elezioni del Presidente e del Consiglio si osservano le disposizioni del Successivo art. 40).
Se alla scadenza del quinquennio non è stato ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio in carica si limita ad adottare soltanto gli atti urgenti ed indifferibili.

25) Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio si riunisce altresì, obbligatoriamente, qualora ne facciano richiesta 3 dei 4 consiglieri, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. Copia dell'avviso di convocazione deve essere esposto nell'albo pretorio dell'Ente.

26) Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le adunanze del Consiglio sono valide con la partecipazione della metà dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento e i consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.

Le deliberazioni s'intendono approvate quando conseguono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non richiedano maggioranze diverse.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto, nel rispetto del Decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003.

Delle sedute del Consiglio viene redatto un verbale che sarà approvato dallo stesso Consiglio nella seduta successiva.

27) Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

28) I Consiglieri che non hanno partecipato a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno 10 giorni prima della seduta.

29) Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dai Soci.

In particolare spetta al Consiglio:

a) nominare tra i Consiglieri un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da un membro effettivo e un supplente qualora richiesto dall'Assemblea dei Soci;

b) provvedere all'amministrazione ordinaria dell'Ente e, qualora ne abbia ricevuto mandato dall'Assemblea dei Soci, a quella straordinaria;

c) deliberare sull'assunzione, trattamento e licenziamento dei dipendenti necessari al funzionamento dell'Ente, avvalendosi anche del disposto dell'art. 51, n.5) della L. 142/90, così come modificato dall' art. 6 della L. 127/97;

d) nominare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti;

e) nominare consulenti;

f) deliberare gli acquisti e le alienazioni e tutte le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare, ivi comprese le affrancazioni ai sensi della L.16 giugno 1927, n. 1766;

g) deliberare un proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri;

h) adeguare il Regolamento alle leggi vigenti e adottare il Piano Economico Gestionale.

30) Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Se durante la gestione si rende vacante un posto fra i consiglieri eletti, il Consiglio provvede alla sostituzione chiamando a far parte del Consiglio stesso il primo dei non eletti.

- 31) Nella prima seduta dopo l'elezione il Consiglio provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale e, alla convalida degli eletti.
- 32) Il Presidente e il Consiglio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa con il voto per appello nominale della maggioranza assoluta dei consiglieri.
- 33) Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
- 34) I membri del Consiglio, quando viaggiano per conto dell'Amministrazione, hanno diritto a rimborso spese nelle forme previste dalla legge.
- 35) Il Consiglio vigila sulla regolare attuazione del disposto della L.16 giugno 1927, n. 1766 e di tutte le disposizioni di ogni rango in materia di usi civici.

CAPO II

IL PRESIDENTE

- 36) **Attribuzioni del Presidente.** Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a) Nomina il Vice Presidente ;
 - b) rappresenta amministrativamente e legalmente l'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano nei rapporti con i terzi, se necessario, anche in giudizio;
 - c) convoca e presiede le adunanze consiliari;

- d) provvede nei casi urgenti con obbligo di riferirne al Consiglio;
- e) da esecuzione alle deliberazioni consiliari;
- f) vigila e cura l'andamento dell'Ente coordinandone gli intenti e le attività;
- g) adempie a tutte le funzioni a lui affidate dal presente Statuto e a quelle attribuitegli dalla legge;
- h) non può essere assunto alla carica di Presidente chi abbia ascendenti o discendenti, coniugi ed affini al secondo grado, che occupano il posto di Segretario, Esattore o Tesoriere dell'Ente;

37) Il Presidente ha la firma legale, sorveglia l'andamento dell'Ente ed è il solo che abbia diretta autorità su tutto il personale dipendente. Il Presidente può delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio.

38) La firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e dei ruoli è devoluta al Presidente e al Segretario dell'Ente.

CAPO III

IL COMITATO ESECUTIVO

- 39) Il Presidente, di concerto con il Consiglio, secondo le proprie valutazioni, può nominare un Comitato Esecutivo. Il comitato Esecutivo:
- a) Attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio;
 - b) Propone progetti di organizzazione dell'Ente;
 - c) Propone programmi, predispone i bilanci di previsione e redige, di concerto con il Segretario e con il Comitato dei Revisori, il conto consuntivo annuale;
 - d) Compie tutti gli atti di amministrazione ad esso delegati dal Presidente.

Qualora non venga nominato un Comitato Esecutivo, tutte le funzioni restano in seno al Consiglio.

CAPO IV

IL COMITATO DEI REVISORI

40) Il Consiglio nomina un Comitato dei Revisori composto da due Soci che non facciano parte di altri Organi dell'Ente ad esclusione dell'Assemblea dei Soci. Il Comitato dei Revisori dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza. Il Comitato dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da allegare al conto consuntivo. Il Comitato dei Revisori assiste alle sedute del Consiglio quando si discute il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Non possono essere nominati membri del Comitato dei Revisori i Consiglieri e coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'Amministrazione dell'Ente. I membri del Comitato dei Revisori non hanno diritto ad alcun compenso.

CAPO V

ELEZIONI

40) Per la disciplina relativa al procedimento elettorale si applicano (in quanto compatibili con la natura giuridica attribuita all'Università Agraria dall'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e in forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente della norma sopra

richiamata e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della medesima legge, spettano all'Università come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo) l'art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fatta eccezione per il comma 3-bis, e le disposizioni di cui agli artt. 16 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche e integrazioni.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea o Corpo elettorale, composta da tutti gli iscritti nella lista dei Soci di cui al precedente Art. 14) appositamente convocati. Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre del quinto anno di durata della Consiliatura. Le elezioni si dovranno svolgere nello stesso anno solare della convocazione, in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Lo sfoglio dovrà avvenire subito dopo la chiusura delle urne in seduta pubblica. Le Elezioni sono organizzate autonomamente dall'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano. Il Segretario è il responsabile dell'Ufficio Elettorale, dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni elettorali. Le spese relative alle elezioni saranno imputate all'apposito capitolo di uscita del bilancio dell'Ente. Gli scrutatori verranno scelti tra tutti coloro i quali avranno presentato domanda all'Amministrazione. Hanno diritto al voto e possono essere eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti nella lista dei Soci di cui al precedente art. 14) che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal presente Statuto o dai suoi Regolamenti.

Elettorato attivo:

1. Hanno diritto di voto tutti i Soci che risultano iscritti nella lista come da ultimo aggiornamento operato di cui al precedente art.15);

2. Il diritto elettorale è personale, nessun elettore può farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere gli iscritti nella ultima lista dei Soci che non si trovino in condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ovvero di incompatibilità, ai sensi del successivo paragrafo. Qualora dovessero insorgere contrasti e contestazioni sul diritto di elettorato attivo e passivo, il Presidente dell'Ente, su istanza di parte, decide entro due giorni la questione.

Non sono candidabili né eleggibili:

- a) gli amministratori del Comune di Sacrofano;
- b) gli amministratori dell'Università Agraria di Sacrofano;
- c) coloro che hanno un debito verso l'Ente fino a quando non l'avranno estinto;
- d) coloro che siano in lite nei confronti dell'Ente;
- c) coloro che si trovano in una posizione di conflitto d'interesse così come definito dalla Legge.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI

CAPO I

IL SEGRETARIO

41) Per il funzionamento del Servizio di Segreteria l'Ente avrà un Segretario che potrà essere nominato anche secondo il disposto dell'art. 51, nn. 5, 6 e 7 della L. n. 142/1990 così come modificato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 e s.m. e i..

Al Segretario spettano lo stipendio stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e le competenze previste dalla legge per il personale appartenente alla 1° qualifica dirigenziale.

42) Il Segretario dell'Ente dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività;
- Cura l'attuazione dei provvedimenti;
- Provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- Partecipa alle riunioni del Consiglio;
- Adotta le determinazioni ai sensi della L. 127/1997 e s.m. e i.;
- Presiede le aste e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente
- Compila, di concerto con il Comitato dei Revisori, il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento dell'Ente, in attuazione delle decisioni del Consiglio.
- Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente agli atti interni di carattere organizzativo gestionale per il funzionamento dell'Ente, provvede in particolare:
 - a All'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione del Consiglio;
 - b Alla liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - c All'emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
 - d Predisporre proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base di direttive ricevute dagli Organi Rappresentativi;
 - e Formula gli schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;

- f Compila il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento dell'Ente di concerto con il Comitato dei Revisori, in attuazione delle decisioni prese dal Consiglio;
- g Assiste le Commissioni dei Concorsi per le assunzioni e le gare di appalto;
- h Adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
- i Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- j Liquidava i compensi e le indennità al personale, qualora già previsti e determinati per legge o dal Regolamento;
- k Cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati degli Organi dell'Ente;
- l Cura, in conformità alle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- m Adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione o lo svincolo delle cauzioni e dei titoli;
- n Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 68 della L. 127/97 e s.m. e i.;

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- o Partecipa a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- p Esprime di propria iniziativa o su richiesta, pareri e formula consulenze propositive agli Organi rappresentativi, in ordine alle aree d'intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- q Partecipa direttamente alle sedute degli Organi dell'Ente, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
- r Presiede l'ufficio universitario per le elezioni;

- s Rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso, d'informazione e di trasparenza agli aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990;
- t Provvede all'attestazione su dichiarazione del messo delle avvenute pubblicazioni all'albo pretorio e dell'esecutività di provvedimenti ed atti;
- u Sottoscrive i verbali delle sedute degli Organi rappresentativi;
- v Riceve l'atto di dimissioni del presidente e dei membri del Consiglio.

43) Il Segretario è responsabile degli atti amministrativi a lui affidati e delle procedure di attuazione delle delibere, per quanto di sua competenza, ai sensi dei precedenti articoli

44) Gli atti dell'Amministrazione Universitaria sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento, sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici dell'Ente dovrà essere possibile per i Soci interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti, delle procedure, dei progetti e dei provvedimenti che in qualsiasi modo li riguardano.

TITOLO IV

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

45) Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi, l'Ente ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. L'Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe e della tassa di fida pascolo adeguandosi ai principi di equità.

La tassa di Fida Pascolo è corrisposta all'Ente da tutti i Soci e dagli altri cittadini residenti in Sacrofano che intendano pascolarvi il bestiame di loro proprietà.

Sono ammessi al pascolo due sole specie di animali:

a) bovini;

b) equini.

La tassa di Fida Pascolo si applica in maniera differenziata a seconda della specie animale di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Non sono ammessi al pascolo i castroni ne' i riproduttori di età superiore a un anno, sia di razza bovina che di razza equina.

L'Ente garantisce il solo pascolo, indipendentemente dall'esistenza di recinzioni e di quant'altro necessario al sostentamento del bestiame. La custodia del bestiame è affidata ai singoli proprietari.

La finanza dell'Ente è costituita da:

a) entrate di natura patrimoniale (tassa fida pascolo, proventi da fitti terreni, proventi da semina, vendita tori e stalloni);

b) trasferimenti regionali, comunali o da parte di qualunque altro Ente superiore;

c) risorse per investimenti;

d) altre entrate.

46) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre. Al bilancio di previsione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Analisi aggiornata del patrimonio dell'Ente;

b) Riassunti analitici dei contratti, delle concessioni, dei contributi e delle consulenze esterne.

- 47) I conti consuntivi sono presentati al Consiglio dal Tesoriere entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento ed approvati entro il 30 giugno.
Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Comitato dei Revisori che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

CAPO II

SERVIZIO DI ESATTORIA E TESORERIA

- 48) Il Segretario, oltre alle mansioni previste dai precedenti artt. 40) e seguenti, svolge anche il servizio di Esattoria e Tesoreria. Tale servizio viene svolto avvalendosi di un conto corrente con ordinario, firma congiunta con il Presidente, aperto presso un istituto di Credito con sede all'interno del Comune di Sacrofano
- 49) La riscossione delle entrate si effettua, secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
- 50) L'Esattore-Tesoriere, nell'espletare le operazioni di competenza, è tenuto all'osservanza delle normative vigenti in materia.

CAPO III

DEMANIO E PATRIMONIO

BENI DI USO CIVICO

51) I beni di proprietà dell'Ente sono amministrati ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e s.m. e i.;

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

La tutela dei beni di demanio civico è garantita oltre che dalle surrichiamate leggi, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)

Tutti i beni collettivi sono:

a) inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni;

b) soggetti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. 5. Il vincolo paesaggistico di cui sopra rimane fermo per i terreni ceduti in permuta e, quando non già esistente, si estende ai terreni acquisiti dall'U.P.B. Il vincolo permane anche in caso di liquidazione dei diritti di uso civico (art. 3, co. 6 L. 168/2017).

I beni collettivi non possono essere espropriati o asserviti coattivamente, se non previo mutamento di destinazione d'uso.

Il Patrimonio dell'Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Ente dalla sua costituzione e per l'effetto delle Leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 4 agosto 1894, n. 397, nonché da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno.

Il patrimonio dell'Ente risulta dall'inventario costantemente aggiornato.

52) Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito inventario.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione, sia al conto consuntivo.

53) Per dare attuazione a disposizioni dello Statuto e di Regolamenti Universitari, il Presidente emette ordinanze imponendo ai soggetti interessati, con tali provvedimenti, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Il Consiglio dell'Ente adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito verrà data adeguata pubblicità con apposito avviso affisso all'albo pretorio.

TITOLO V

CAPO I

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

54) Il Consiglio può essere sciolto per gravi motivi di ordine pubblico o quando richiamato all'osservanza di obblighi di legge, persista nel violarli.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Segretario, con atto proprio convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci la quale nominerà a maggioranza un commissario straordinario iscritto all'Albo degli esperti in materia di Usi civici predisposto dalla Regione Lazio, cui affidare la temporanea gestione dell'Ente .

55) Lo Statuto Universitario entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazioni adottate dall'Assemblea degli

Utenti o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Presidente cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

56) Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile nonché le vigenti disposizioni di legge in materia di Usi Civici.